




SERVIZIO  
SANITARIO  
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

CROTONE



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

**UFFICIO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA**

Dott.ssa Anna Giordano

A TUTTI I DIRETTORI DI DIPARTIMENTO

AL DIRETTORE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO  
DI CROTONE  
DR. ANGELO CARCEA

ASP Crotone

Magna Grecia

Protocollo nr.16800 del 22/02/2017 (INTERNO)



\* 1 - 4 6 8 0 3 2 \*

AL DIRETTORE F.F. DEL DISTRETTO UNICO  
DR. SERGIO D'IPPOLITO

e, p.c. AL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
DR. SERGIO ARENA

e, p.c. AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
DR. GIUSEPPE FICO

e, p.c. AL PRESIDENTE N.A.V.S./O.I.V.  
PROF. RENATO GUZZARDI

LORO SEDE

**OGGETTO: Accesso civico generalizzato – D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97. Indicazioni operative.**

Il Decreto Legislativo n. 97 del 25 maggio 2016, concernente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ha profondamente innovato la disciplina sulla trasparenza introdotta con il D.Lgs n. 33/2013.

**La nuova nozione di trasparenza**

La nozione del principio generale di trasparenza - strettamente correlato e funzionale a quello di prevenzione e lotta alla corruzione di cui alla legge 190/2012 - viene definita dalla nuova legge come **accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni**. Essa è finalizzata non soltanto a favorire forme diffuse di controllo da parte dei cittadini sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, ma anche a garantire una maggiore tutela dei diritti fondamentali .




SERVIZIO  
SANITARIO  
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

CROTONE



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

La trasparenza, infatti, è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive tutelate dall'art. 2 Cost., nonché dei diritti civili, politici e sociali, ed integra, inoltre, il diritto ad una buona amministrazione.

Il nuovo Decreto, ha il seguente tenore letterale: " **Le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione**".

In tal modo, viene specificato e ampliato l'oggetto del decreto legislativo n. 33 del 2013, in quanto, l'obiettivo del principio di trasparenza, non sarebbe più quello di ottenere la pubblicazione delle informazioni e dei documenti in possesso dell'amministrazione, ma quello di garantire - in maniera generalizzata - la trasparenza della P.A., tramite la libertà di accesso a dati e documenti mediante l'esercizio **dell'accesso civico generalizzato**, considerato strumento principale di controllo democratico dell'operato della P.A., in un'ottica accentuata di trasparenza e pubblicità.

Con la presente circolare si intendono fornire illustrazioni solo per quanto riguarda il nuovo **accesso civico generalizzato** e a confermare **gli obblighi per l'accesso documentale** (informale o formale) di cui alla Legge 241/90.

**L'accesso civico - denominato accesso generalizzato**, introdotto dall'art. 5, comma 2 del predetto D.Lgs 33/2013, così come integrato dal D.Lgs 97/2016, diviene più esteso perché prevede che ogni cittadino possa accedere a dati e documenti in possesso della Pubblica Amministrazione a prescindere dalla obbligatorietà di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

Si tratta di una nuova forma di accesso civico ai dati e documenti pubblici equivalenti a quella del sistema anglosassone e definita "Freedom of information act" (FOIA), che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare.


Il termine entro il quale bisogna dare risposta ad una istanza di accesso generalizzato, compresa l'eventuale sospensione del termine nel caso di coinvolgimento del controinteressato, è fissato in 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. Entro 30 giorni va altresì prodotto provvedimento espresso e motivato da trasmettere al richiedente, nel caso di rifiuto degli atti.

Nel caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta nel termine dei 30 giorni il richiedente può presentare domanda di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.

Le istanze di accesso civico generalizzato (D.lgs 97/2016 art. 5, comma 2 - FOIA) possono essere formulate da chiunque e non sono soggette ad alcuna

Centro Direzionale "IL GRANAIO", Via Mario Nicoletta - 88900 Crotone | tel. +39 962 924882 - fax +39 962 924882 |  
mail [anna.giordano@asp.crotone.it](mailto:anna.giordano@asp.crotone.it) - pec [direzioneamministrativa@pec.asp.crotone.it](mailto:direzioneamministrativa@pec.asp.crotone.it)

P.Iva/CF: 01997410798



SERVIZIO  
SANITARIO  
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

CROTONE



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, né debbono essere motivate. Esse, però, debbono identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche. Le istanze possono essere trasmesse anche per via telematica o in forma cartacea.

L'istanza può essere presentata alternativamente ad uno dei seguenti Uffici:

- 1) L'Ufficio che detiene i dati, le informazioni e i documenti;
- 2) Al Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione, solo qualora il cittadino non conosca il settore che detiene gli atti richiesti.

Le risposte ad una istanza di accesso generalizzato saranno date direttamente al cittadino dal Settore competente che detiene gli atti ed inviate per conoscenza anche al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione per l'aggiornamento del "Registro degli accessi", così come indicato dalle Linee Guida dell'ANAC con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016.

### **I costi del diritto di ostensione civico.**

Proseguendo nell'analisi delle novità apportate dal decreto, si rileva che bisogna scindere due ipotesi:

la prima attiene alla mera fruizione (esame) del documento; la seconda, invece, al rilascio di copie del documento oggetto dell'istanza di accesso civico generalizzato.

Nel primo caso, l'art. 3, c.1. stabilisce la gratuità della mera visione dei dati e documenti in possesso dell'ente ed oggetto dell'accesso civico, nella seconda fattispecie, il rilascio di copie, cartaceo o elettronico, dei dati o documenti in possesso della P.A., è assoggettato al rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'ente.

### **I controinteressati.**

L'esigenza di tutela della *privacy* ex D.lgs. 196/2003 di eventuali soggetti controinteressati, si pone anche con riferimento al diritto di accesso civico generalizzato. L'esigenza di bilanciamento tra il principio di trasparenza e pubblicità e quella di tutela della riservatezza, è introdotto dall'art. 6 del Decreto, secondo cui la P.A. ricevente l'istanza di accesso se conseguentemente ad una valutazione discrezionale reputi che sussistano controinteressati - elencati ai sensi del successivo art. 5 - *bis*, c.2, comunica, a mezzo raccomandata "andata - ritorno" o, in alternativa, a coloro che abbiano acconsentito a tale forma di comunicazione, a mezzo pec, un avviso inerente l'istanza di accesso civico, avverso la quale, entro il termine di decadenza di dieci giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, potranno presentare motivata opposizione.

I soggetti controinteressati sono coloro che possono vantare un interesse attinente: a) alla protezione dei propri dati personali, in osservanza al D.lgs. 196/2003; b) alla libertà e segretezza della propria corrispondenza intesa in senso lato, ex art. 15 Cost.; c) alla tutela di interessi commerciali ed economici di una persona fisica ovvero giuridica, compresa la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

### **I limiti al diritto di accesso civico generalizzato.**

L'accesso civico generalizzato è escluso a priori nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di speciali condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241/1990.

Il nuovo Decreto Trasparenza, prevede una serie di fattispecie ove può essere escluso l'accesso civico.

Tali limiti previsti e per i quali l'accesso (motivatamente) può essere rifiutato discendono dalla necessità di tutela "di interessi giuridicamente rilevanti" secondo quanto previsto dall'art. 5-bis e precisamente:

#### **1) Evitare un pregiudizio ad interessi privati:**

- a) libertà e segretezza della corrispondenza;
- b) protezione dei dati personali;
- c) tutela degli interessi economici e commerciali di persone fisiche e giuridiche, tra i quali sono ricompresi il diritto d'autore, i segreti commerciali, la proprietà intellettuale.

#### **Evitare un pregiudizio ad un interesse pubblico:**

- a) difesa e interessi militari;
- b) sicurezza nazionale;
- c) sicurezza pubblica;
- d) politica e stabilità economico-finanziaria dello Stato;
- e) indagini su reati;
- f) attività ispettive;
- g) relazioni internazionali.

Le limitazioni sopra descritte sono in parte temperate dall'istituto dell' "accesso civico parziale" ex art- 5 - bis, c. 4, secondo cui, se le limitazioni previste dai commi 1 e 2 dell'art. 5 -bis concernono solo alcune parti del documento o del dato oggetto dell'istanza di accesso, deve essere ugualmente consentita l'ostensione della restante parte non soggetta a tali limitazioni.

### **La responsabilità dirigenziale.**


L'inadempimento degli obblighi di trasparenza, ai sensi dell'art. 46 D.lgs. 33/2013, "Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e accesso civico." porta con sé risvolti pratici particolarmente rilevanti, ampliando il novero delle ipotesi di responsabilità dirigenziale. Infatti tale forma di responsabilità sussisterà non solo qualora vi sia stata la violazione di uno degli obblighi di pubblicazione disposti dal D.lgs. 33/2013, ma anche in caso di violazione del diritto di accesso civico generalizzato.



SERVIZIO  
SANITARIO  
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

Infatti la nuova formulazione dell'art. 46, prevede che, oltre all'inadempimento degli obblighi di pubblicità, il rifiuto, il differimento o la limitazione del diritto di accesso civico, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, costituisce, elemento di valutazione per la responsabilità dirigenziale, ed "eventuale" causa di danno all'immagine della P.A., nonché elemento di valutazione sotto il duplice profilo della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alle *performance* individuali dei responsabili, salvo che non provi che l'inadempimento è dipeso da causa ad egli non imputabile.

Con precipuo riferimento all' "eventuale causa per danno all'immagine", si rileva che, affinché la mancata osservanza degli obblighi di cui al D.lgs. 33/2013 possa sfociare in un danno all'immagine per l'ente, è altresì necessario che tale inadempimento integri, allo stesso tempo, gli estremi delle fattispecie che danno luogo a tale peculiare forma di danno, e tra cui vengono annoverate le disposizioni del codice penale previste dal Libro II - Titolo II - Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione.

#### **Le. differenze con l'accesso classico ex art. 22, l. n. 241/90.**

L'art. 22, c.1, lett. b) della l. n. 241/90 dispone che il diritto di accesso in senso classico possa essere esercitato da quei soggetti privati, compresi anche le associazioni rappresentative di interessi pubblici o diffusi, **che siano titolari di un interesse diretto, concreto ed attuale all'esercizio del diritto di ostensione e, corrispondente ad una situazione giuridicamente rilevante e meritevole di tutela strettamente collegata al documento di cui si chiede l'accesso. Inoltre, la richiesta di accesso agli atti deve essere motivata, al fine di limitare l'esercizio di un diritto finalizzato ad un controllo generalizzato della P.A..**


Tuttavia, può accadere che un soggetto titolare di una posizione giuridicamente rilevante possa ottenere un'adeguata soddisfazione dei propri interessi con l'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato, sicuramente più vantaggioso rispetto all'accesso tradizionale, dato che non necessita di motivazione rispetto alla richiesta di ostensione.

Per tutto ciò, le SS.VV. in indirizzo sono invitate a dare ogni utile direttiva alle UU.OO./Uffici/Sevizi afferenti al Dipartimento di competenza affinché le norme relative all'accesso civico generalizzato siano appieno applicate e rispettate.

Per ogni eventuale chiarimento può essere contattato il Responsabile della Trasparenza e Prevenzione della Corruzione di questa Azienda, nella persona della Scrivente .

Si allega alla presente modello per la richiesta di accesso civico generalizzato.


IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA  
E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
DR.SSA ANNA GIORDANO



**S**ERVIZIO  
**S**ANITARIO  
**R**EGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

**ISTANZA PER LA RICHIESTA DI ACCESSO GENERALIZZATO (F.O.I.A.)**

All'Ufficio(\*) \_\_\_\_\_

**Dell' A.S.P. di Crotone**

**OGGETTO: Richiesta di accesso ai documenti/dati/informazioni amministrativi ( ai sensi dell'art. 5, comma 2 e ss. Del D.Lgs. n. 33/2013)**

Il/La sottoscritta \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_

Il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_

cod. fisc \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

indirizzo al quale inviare eventuali comunicazioni \_\_\_\_\_

Nella propria qualità di soggetto interessato,

**CHIEDE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2 e ss. Del D.Lgs n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, di \_\_\_\_\_


Prendere visione;

Ottenere copia semplice in formato \_\_\_\_\_  
( Specificare: elettronico con invio tramite posta elettronica, cartaceo , su supporto cd)

Ottenere copia autentica (istanza e copia sono soggette all'assolvimento delle disposizioni in materia di bollo)

Relativamente ai seguenti documenti ( dati o informazioni) \_\_\_\_\_


( indicare i documenti/dati/informazioni o gli estremi che ne consentono l'individuazione)



**S**ERVIZIO  
**S**ANITARIO  
**R**EGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE



REGIONE CALABRIA

*Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie*

(\*) N.B. A norma dell'art. 5, comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, l'istanza può esser indirizzata:

- a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- b) al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ove l'istanza abbia ad oggetto dati e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria.

A tal fine dichiara di essere a conoscenza che :

- come stabilito dall'art. 5, comma 5 del D.Lgs n. 33/2013, modificato dal D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97, qualora l'amministrazione alla quale è indirizzata la presente richiesta dovesse individuare dei controinteressati ex art. 5-bis, comma 2 del medesimo D.Lgs., è tenuta a dar comunicazione agli stessi mediante invio di copia della presente istanza;
- qualora venga effettuata la sopra citata comunicazione, il termine di conclusione del presente procedimento di accesso è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati , e comunque non oltre 10 giorni;
- A norma dall'art. 5, comma 4 del D.Lgs n. 33/2013, il rilascio di dati in formato elettronico è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Distinti Saluti

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma del richiedente

\_\_\_\_\_